

SOSPENSIONE RATE MUTUO PER ALLUVIONE PROVINCIA DI LIVORNO**INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI
METERELOGICI CHE HANNO INTERESSATO I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO IL 9 E 10
SETTEMBRE 2017**

In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017 che ha dichiarato lo stato di emergenza per centottanta giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici del 9 e 10 settembre 2017 nei **Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 20 settembre 2017 l'Ordinanza n. 482, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2017 n. 226.

All'art. 11 viene decretato che *“in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati (...)”* detti soggetti, in quanto *“titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (.....) hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”*.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le Banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso in filiale o sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana – ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In attuazione di tale Ordinanza, la nostra Banca, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre ai Richiedenti beneficiari e nei casi ivi espressamente previsti le seguenti possibilità:

- **nel caso di richiesta di sospensione dell'intera rata:** il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell'ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente) verrà dilazionato su un numero di rate pari al numero di rate sospese, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle predette rate;

- **nel caso di richiesta di sospensione della sola quota capitale:** per tutte le rate comprese nella sospensione, il Richiedente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla prima rata sospesa a meno di piccole differenze legate agli effetti dei conteggi basati sull'anno civile (mesi di 28, 30 e 31 gg.) e salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e, al termine di queste, con le rate residue nell'ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 30 novembre 2017.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.

Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi al personale della Filiale di riferimento.